

# Messaggio

numero

**5896**

data

6 marzo 2007

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Revisione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrare il progetto di revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984.

### **I. INTRODUZIONE**

#### **1. Premessa**

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) è entrata in vigore il 1° gennaio 1985.

La caratteristica principale di questa legge è stato il suo valore pionieristico, essa è infatti nata senza esempi comparativi a livello cantonale e quindi priva di fonti giurisprudenziali alle quali poter attingere.

Anche per questa ragione è già stata oggetto di tre modifiche parziali, rese necessarie per disciplinare una materia tecnica, specialistica e piuttosto eterogenea.

La prima modifica risale al 10 febbraio 1987, la seconda al 20 giugno 1988, la terza al 9 novembre 1992.

Oggi ne proponiamo una revisione più ampia e sostanziale.

Essa è stata voluta dall'autorità di vigilanza ed è il frutto di un'ampia consultazione tra gli addetti ai lavori, in particolare la Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (FTAF), organizzazione professionale che raggruppa tutte le categorie di fiduciari.

Rispetto alle precedenti modifiche l'intervento attuale vuol conferire alla legge maggior organicità, maggior coerenza giuridica e pertanto maggior efficacia.

Dal profilo formale essa introduce la suddivisione in capitoli nonché adattamenti terminologici e lessicali di diversi articoli.

Il nuovo testo presenta una caratteristica fondamentale, è ancorato ad uno dei pilastri portanti delle moderne legislazioni finanziarie: il principio dell'autodisciplina.

La scelta dell'autodisciplina, che si traduce in maggior coinvolgimento e maggior responsabilizzazione degli operatori economici del settore, ha comportato due precisi orientamenti.

Il primo consiste nell'affidamento di tutte le competenze decisionali all'autorità di vigilanza.

Essa diventa così l'unico organo incaricato dell'applicazione della legge, assumendo anche quei compiti finora suddivisi tra Consiglio di Stato, Dipartimento delle istituzioni e Divisione della giustizia.

Il secondo consiste nel trasferimento di parte dei compiti di controllo al settore privato, e cioè agli operatori stessi. Con ciò si intende che i revisori assumerebbero un ruolo attivo nel contesto della vigilanza, pronunciandosi, oltre che dal profilo contabile, anche sulla legalità dell'operato del fiduciario.

Affidando tutte le competenze al Consiglio di vigilanza si introduce un elemento di chiarezza fin qui assente. L'esistenza di una sola autorità esecutiva non potrà infatti che garantire maggior coerenza e maggior organicità nell'applicazione della legge.

Affinché questo nuovo indirizzo si concretizzi, all'indipendenza istituzionale dell'autorità di controllo va associata anche quella finanziaria, che di fatto si traduce nella facoltà di gestire autonomamente gli introiti delle tasse. Si intende raggiungere questo obiettivo introducendo il principio della convenzione di risorse per la quale è necessaria un'opportuna base legale.

Ci permettiamo di porre l'attenzione sul fatto che questo progetto istituisce per la prima volta a livello cantonale un organo amministrativo indipendente e autonomo dal punto di vista finanziario e decisionale. Secondo il disegno di legge, l'autonomia finanziaria si estenderà all'incasso delle multe (limitatamente a quelle inflitte dall'autorità di vigilanza). La contabilità e la cassa dell'autorità di vigilanza saranno tenute separatamente da quelle dell'Amministrazione cantonale.

## **2. La procedura di consultazione**

Nella procedura di consultazione sono state coinvolte le associazioni dei fiduciari, l'Ordine degli avvocati, l'Associazione Bancaria Ticinese, il Centro Studi bancari, il Ministero pubblico ed alcune camere del Tribunale d'appello, l'Associazione delle consumatrici, i sindacati, l'Associazione degli inquilini e la CATEF.

Sono state formulate molte risposte ricche di suggerimenti anche critici ma sostanzialmente di adesione alle proposte di modifica.

Il 15 settembre 2004 il Consiglio di vigilanza e la Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari sono stati di nuovo interpellati in merito al progetto di messaggio. Nelle loro osservazioni, essi hanno confermato il sostegno al messaggio e ribadito la necessità di mantenere una legge che disciplini le attività fiduciarie, sottolineando che la legge vigente deve essere riveduta e aggiornata.

## **3. La proposta di abrogazione della legge e la decisione parlamentare**

Nel quadro della revisione dei compiti dello Stato, il 10 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha proposto l'abrogazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario. Nel mese di novembre 2006, il Gran Consiglio, accogliendo la proposta formulata dalla Commissione della gestione e delle finanze, ha rinviato al Governo la proposta di soppressione della vigilanza sui fiduciari. Dopo aver riesaminato il tema e considerate le prese di posizione delle associazioni di categoria e degli interessati, intendiamo proporre una riforma totale della legge.

#### 4. Le modifiche

Le modifiche più significative sono le seguenti:

- ◆ Le competenze dell'autorità di vigilanza sono state, come già evidenziato, notevolmente estese ed è stato introdotto il principio della sua indipendenza operativa e finanziaria dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento delle istituzioni.  
In particolare essa rilascia le autorizzazioni, le sospende e le revoca; adotta misure disciplinari nei confronti degli autorizzati e provvedimenti contravvenzionali nei confronti degli abusivi; dispone del potere di emanare indicazioni tariffarie e deontologiche ecc.
- ◆ Essa ha l'obbligo di presentare ogni anno al Consiglio di Stato un rapporto di gestione. La contabilità è tenuta in modo separato da quella dell'Amministrazione cantonale ed è sottoposta alla revisione annuale da parte del Controllo cantonale delle finanze.
- ◆ A complemento dell'obbligo per le società di capitali e le società di persone di disporre di un fiduciario iscritto all'albo, viene formalizzato il corollario stante il quale quest'ultimo può essere responsabile di una sola ditta, salvo eccezioni, giustificate dal principio di proporzionalità e pronunciate dall'autorità di vigilanza.
- ◆ Viene introdotto l'obbligo per ogni fiduciaria, sia essa ditta individuale, società di persone o di capitali, di disporre di un revisore, al quale vengono assegnati compiti di verifica della legalità ai sensi della LFid.  
Questa soluzione consente di introdurre in modo sistematico e regolare (a tutti e per ogni anno contabile) una forma di controllo preventivo affidato ad operatori privati. Si evita in tal modo di ricorrere a strutture burocratiche costose ed ingiustificate. Ne consegue uno sgravio dei compiti dell'autorità di vigilanza, la quale può concentrare le proprie risorse nella supervisione e nei controlli più importanti.
- ◆ L'autorizzazione di fiduciario finanziario può essere rilasciata anche a coloro che pur non avendo i titoli di studio dispongono di una provata esperienza bancaria. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che l'interessato consegua, entro il termine di quattro anni, uno dei titoli di studio riconosciuti dalla legge.
- ◆ Viene confermata la tassa annuale di esercizio, introdotta con il secondo pacchetto di misure di risparmio. Essa trova fondamento nel principio della causalità e della compensazione dei vantaggi insito nella Legge sulla gestione finanziaria dello Stato.  
Le tasse d'autorizzazione e d'esercizio vengono fissate ad un massimo di fr. 1'000.--. Esse permettono l'autofinanziamento dell'attività di sorveglianza, ragione per cui la presente legge non ha alcuna incidenza finanziaria sulle casse dell'ente pubblico.  
In questo contesto occorre rammentare che la modifica del Regolamento, avvenuta nel 1997, ha introdotto la possibilità di sostituire la cauzione con un'assicurazione di responsabilità civile, permettendo così ai fiduciari di ridimensionare in modo non indifferente gli oneri decorrenti dall'obbligo di disporre di garanzie a favore della clientela.
- ◆ Agli avvocati viene imposto il divieto di effettuare revisioni contabili.  
Ciò è giustificato dal carattere specialistico che richiede oggi la revisione ed è pure conseguente al divieto di tenere contabilità già ancorato nell'attuale legge. Possono, nella stessa misura dei commercialisti, amministrare patrimoni ma non gestirli, così come possono amministrare immobili.
- ◆ L'amministrazione di navi e società marittime diventa materia di competenza dei commercialisti mentre in precedenza era considerata un'attività finanziaria.
- ◆ Broker e cambisti, i quali esercitano un'attività di intermediazione finanziaria senza comunque avere le competenze professionali di un gestore patrimoniale, potranno ottenere un'autorizzazione limitata alla loro specifica attività.

- ♦ Il termine per essere riammesso all'albo professionale dopo una condanna penale passa da 5 a 10 anni.
- ♦ Nei confronti di coloro che operano nel campo della gestione di patrimoni vengono introdotti doveri particolari a maggior tutela della clientela.
- ♦ I doveri dei fiduciari non domiciliati nel Cantone Ticino verso l'autorità di vigilanza sono stati estesi.
- ♦ È stato meglio precisato il concetto di segreto professionale con i relativi obblighi che ne derivano.
- ♦ Le multe vengono aumentate: per l'esercizio abusivo fr. 50'000.-- nei casi semplici e fr. 200'000.-- nei casi gravi o di recidiva (in precedenza fr. 20'000.--) e fr. 20'000.-- per le misure disciplinari (in precedenza fr. 10'000.--).
- ♦ I provvedimenti interdettivi giusta l'art. 25 possono essere pubblicati nel Foglio ufficiale.
- ♦ Le possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo contro decisioni sono state notevolmente estese.
- ♦ È stata introdotta la possibilità di sospensione volontaria dall'albo (auto-sospensione).
- ♦ L'obbligo per il fiduciario di attenersi agli usi commerciali ed alle regole stabilite dalle associazioni di categoria, disposizione che in precedenza figurava all'art. 10 del Regolamento e che pertanto non costituiva una base legale solida, viene trasferito nella legge.

La relativa competenza per l'emanazione di indicazioni deontologiche è dell'autorità di vigilanza, la quale agisce anche in concerto con le associazioni di categoria. Tale formula permette di imporre il rispetto dei principi e delle norme di comportamento a tutti i fiduciari, compresi coloro che non sono membri di un'associazione professionale.

## 5. Organizzazione dell'autorità di vigilanza

Il progetto di nuova legge attribuisce all'autorità di vigilanza compiti vasti (art. 2 cpv. 1, art. 5 cpv. 2, art. 6 cpv. 3, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 cpv. 4 e 5, art. 12, art. 13 lett. b, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27).

L'indipendenza assunta da questo organo pone la questione dell'utilizzo dei mezzi a disposizione, compresa la creazione di un segretariato permanente.

L'impostazione dell'autorità di vigilanza riprende il modello di analoghe strutture già esistenti o previste a livello federale: la Commissione federale delle banche, la Commissione della concorrenza, la Commissione federale delle case da gioco, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, organizzate sotto la forma di "Commissioni di autorità", provviste di un segretariato permanente e di mezzi finanziari propri (credito globale limitato).


Alla luce del funzionamento degli organi di sorveglianza federali si ritiene adeguato che gli attuali funzionari addetti all'applicazione della legge sui fiduciari costituiscano una sorta di segretariato permanente dell'organo di vigilanza, i cui compiti saranno da definire in un regolamento.

L'analisi di queste strutture ha fatto emergere che la migliore soluzione organizzativa risiede nell'attribuire i mezzi all'autorità di vigilanza attraverso una "convenzione di risorse" (*Ressourcenvereinbarung*), in modo che essa possa gestire autonomamente tali risorse entro i limiti della convenzione. Il finanziamento avviene in applicazione del principio della causalità, e si concretizza mediante il prelievo di tasse presso la categoria professionale interessata.

La nuova organizzazione permetterà un aumento dell'attività e del controllo da parte dell'autorità di vigilanza. Ciò consentirà quindi di agire in maniera più incisiva contro le violazioni della legge e contro gli abusi.

L'autonomia dell'autorità di vigilanza comporterà la tenuta di una contabilità separata da quella degli altri servizi dell'Amministrazione cantonale. I conti annuali saranno comunque oggetto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze.

## Rappresentazione grafica dell'organizzazione dell'autorità di vigilanza



L'attuale Consiglio di vigilanza assumerebbe lo statuto che, secondo la terminologia invalsa a livello federale, viene definito di "Commissione di autorità" (vedi al riguardo l'art. 6 dell'Ordinanza federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

## Indicatori finanziari relativi alla vigilanza sui fiduciari nell'esercizio 2006

<b>COSTI</b>			<b>310'500</b>
Costi del personale			279'000
Stipendi		236'000	
Funzionari (2 unità)		210'000	
Giurista	15%	20'000	
Funzionari amministrativi	10%	6'000	
Oneri sociali (18%)		43'000	
Trasferte			1'500
Addebiti interni			25'000
Logistica		15'000	
Informatica e telefonia		10'000	
Indennità Consiglio di vigilanza			5'000
<b>RICAVI</b>			<b>464'000</b>
Tasse			464'000
<b>SALDO</b>			<b>153'500</b>

## 6. Alcuni elementi statistici

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario è maturata negli anni in cui il Ticino si confrontava con un eccezionale sviluppo del terziario ed in particolare dei servizi bancari e parabancari.

L'iniziativa parlamentare generica del 19 giugno 1978 auspicava infatti la regolamentazione delle attività fiduciarie proprio a seguito di questo sviluppo, rapido quanto incontrollato, che trascinava con sé anche episodi di malcostume deontologico, la cui eco dalle aule giudiziarie diventava potenzialmente nociva per una piazza finanziaria emergente.

Le tendenze verificatesi in quest'ultimo quarto di secolo sono documentabili attraverso i dati dei censimenti federali delle aziende, ai quali abbiamo attinto per quantificare attraverso il numero di ditte e di occupati l'importanza assunta dalle attività fiduciarie nel contesto economico ticinese.


I dati che seguono si basano sui dati raccolti in occasione del censimento delle aziende 1998. Si osserva comunque che i dati pubblicati di recente confermano un aumento degli occupati nel ramo delle attività finanziarie anche negli ultimi anni.

L'elemento più significativo che emerge da tali rilevamenti è che il ramo fiduciario manifesta da 25 anni una crescita continua, la quale ha superato indenne la crisi degli anni novanta e sembra continuare tuttora.


Le persone occupate a tempo pieno negli ultimi 25 anni (1975-1998) sono aumentate del 150%, passando da 1'477 a 3'721 e nel breve spazio intercorso tra gli ultimi due rilevamenti federali (1995-1998) c'è stata un crescita del 9%.

Nel corso degli anni novanta, nonostante il momento congiunturale poco favorevole, il numero di fiduciarie è ancora aumentato, passando da 848 a 1'104 (+31%). Si è contratto il numero di ditte attive nel ramo immobiliare, da 218 a 142 (-35%), mentre sono aumentate le ditte di gestione patrimoniale, da 129 a 189 (+47%) nonché quelle attive nei cosiddetti servizi alle imprese (contabilità, consulenza fiscale e aziendale, revisione ecc.) che sono passate da 500 a 773 unità (+55%).

Nel contesto generale dell'economia cantonale le attività fiduciarie sono tra quelle che hanno mostrato i più alti tassi di crescita sia nel numero di occupati che di aziende.



Fonte: Censimento delle aziende 1998, Ufficio federale di statistica.



Fonte: Censimento delle aziende 1998, Ufficio federale di statistica.

Iniziata agli albori degli anni settanta la crescita occupazionale nel terziario finanziario è stata costante fino alla fine degli anni ottanta, quando giunge a termine un periodo di crescita generale che aveva portato ad oltre 170'000 le persone occupate a tempo pieno in Ticino.


Con gli anni novanta inizia un pesante ridimensionamento concretizzatosi con la perdita del 10% circa di posti di lavoro nello spazio di un decennio sia in Svizzera che nel nostro cantone.

Nonostante questa tendenza costante e negativa, il ramo fiduciario rimane trainante ed oppone un tasso di crescita positivo; tra i due ultimi censimenti, mentre il Cantone perde il 6% dei propri occupati, le attività fiduciarie aumentano del 9% le loro unità lavorative.

Da un lato il confronto con l'insieme dell'economia cantonale evidenzia come in occasione del forte arresto della crescita occupazionale verificatosi alla fine degli anni ottanta (-20'000 posti di lavoro nell'ultimo decennio), gli occupati nel ramo fiduciario abbiano




registrato solo un lieve assestamento, per poi riprendere la crescita regolare nella seconda metà degli anni novanta.



Fonte: Censimento delle aziende 1998, Ufficio federale di statistica.

Ma l'importanza crescente delle attività fiduciarie si constata non solo in rapporto all'economia cantonale ma anche all'interno dello stesso terziario finanziario.



Fonte: Censimento delle aziende 1998, Ufficio federale di statistica.

Se confrontato infatti con il ramo bancario si vede come quest'ultimo abbia seguito la tendenza al ridimensionamento che ha caratterizzato quasi tutte le attività economiche a partire dall'inizio degli anni novanta.

La razionalizzazione aziendale avviata anche dalle banche ha prodotto una contrazione del numero di sportelli e quindi di persone occupate nonostante il forte insediamento di nuovi istituti di credito, caratterizzato soprattutto dall'arrivo di banche "estere".

Oggigiorno il ramo fiduciario occupa un numero di persone superiore alla metà di coloro che sono impiegati nelle banche (nel 1975 erano solo il 25%) e, contrariamente a ciò che accade nel ramo bancario, alla crescita delle aziende segue in parallelo la crescita occupazionale.

Dalla lettura dei censimenti federali sorge spontaneo un interrogativo, e cioè se le tendenze asimmetriche appena evidenziate significano una perdita d'importanza relativa della banca a favore del fiduciario, oppure se il fiduciario cresce come spin-off bancario.

Da un esame più approfondito del curriculum si constata come molti richiedenti siano di provenienza e di formazione bancaria. L'identikit del fiduciario finanziario è insomma quello dell'ex bancario che lascia l'istituto di credito per avviare una carriera in proprio, sia creando una nuova struttura sia associandosi a quelle esistenti.

Questi dati mostrano come nel settore fiduciario si stia profilando sempre più la componente "parabancaria", l'insieme cioè di quelle attività che possono essere considerate un indotto riconducibile alla massiccia presenza di banche. La tendenza in atto nel mondo bancario, secondo la quale la maggior parte degli istituti tende a privilegiare il private banking, è sicuramente tra le ragioni più importanti per spiegare lo sviluppo delle attività fiduciarie nelle quali sembrano confluire anche molti servizi in precedenza offerti dalle banche.

E' la banca ticinese (svizzera) che attira i capitali in deposito, siano essi privati che istituzionali. Ma è la loro amministrazione che richiede la messa in atto di apposite quanto sofisticate strutture giuridiche (la cosiddetta ingegneria societaria) di cui sono specialisti i fiduciari ticinesi, siano essi consulenti aziendali, consulenti fiscali ecc.. E' infine la gestione personalizzata dei patrimoni che richiede un numero sempre crescente di analisti e di consulenti finanziari in grado di seguire una clientela sempre più esigente.

Infine dalla casistica delle autorizzazioni emerge anche un altro aspetto. Tra i richiedenti, ed il discorso vale soprattutto per il finanziario, aumenta in questi ultimi anni la componente straniera. Una parte importante è infatti di nazionalità italiana, con titoli di studio di livello superiore (accademico e post-accademico) conseguiti all'estero, Italia, Stati Uniti, Inghilterra.

Ciò significa che la piazza finanziaria ticinese si sta rivelando molto attrattiva per la manodopera qualificata estera, in particolare dell'area lombarda, ma ciò significa anche che vi si stanno integrando componenti culturali finora quasi sconosciute, agevolate in questo da fenomeni emergenti quali l'internazionalizzazione dei mercati finanziari e l'inarrestabile globalizzazione.


I dati statistici qui presentati permettono la quantificazione precisa di una realtà economica forse sottovalutata nella sua reale dimensione.

Ora possiamo affermare che le attività fiduciarie sono diventate una delle componenti importanti nella formazione del reddito cantonale. I rilevamenti statistici evidenziano come esse costituiscano, unitamente alle banche, uno dei pilastri portanti del ramo economico considerato con il più alto valore aggiunto, e cioè il terziario finanziario.

Questo aspetto giustifica, da solo, che accanto all'attività bancaria rigorosamente disciplinata, non si possono lasciar crescere senza regolamentazione alcuna, tutti quei servizi che alla banca ed alla clientela garantiscono un sostegno indispensabile.

## Autorizzazioni concesse al 31 dicembre 2006 secondo la categoria

Commercialisti	455
Immobiliari	129
Finanziari	312
Immobiliari-finanziari	3
Comm.-immobiliari	183
Comm.-finanziari	74
Comm.-immobiliari-fin.	31
<b>Totale</b>	<b>1'187</b>



Fonte: Divisione della giustizia

Le persone fisiche abilitate ad esercitare la professione e pertanto iscritte all'albo erano, al 31 dicembre 2006, 1'187 unità.

Le autorizzazioni rilasciate erano 1'509. I fiduciari con una sola autorizzazione erano 896: 455 commercialisti, 312 finanziari, 129 immobiliari. Ce n'erano 291 con autorizzazioni multiple: 183 commercialista/immobiliare, 74 commercialista/finanziario, 3 immobiliare/finanziario e 31 con i tre tipi di autorizzazione.

## 7. Rapporti con la legislazione federale

In Svizzera, l'abbiamo già evidenziato, le attività di fiduciario non sono regolamentate nel loro insieme da una legge simile alla nostra. La Legge sui fondi di investimento del 18 marzo 1994 (LFI) e la Legge sulle borse ed il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995 (LBVM) disciplinano soltanto due tipi di intermediazioni finanziarie: la collocazione di quote di fondi ed il commercio di titoli.

Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dalla Commissione federale delle banche ed i beneficiari non necessitano, in virtù del primato del diritto federale, di ulteriori permessi cantonali.

Se per quanto concerne la collocazione di parti di fondo la questione ha dal nostro punto di vista un valore marginale in quanto gli attori sono generalmente banche o grosse società finanziarie, il negoziante di titoli è anche un fiduciario ai sensi dell'articolo 5 LFid (art. 7 LFid vigente). La LBVM assoggetta infatti tutti coloro che commerciano titoli in nome proprio ma per conto di terzi. A due condizioni: se tengono presso di loro o presso terzi conti di clienti utilizzati per effettuare transazioni di valori mobiliari, oppure se conservano presso loro stessi o presso terzi, a nome proprio, valori mobiliari appartenenti a clienti. In tale casistica rientrano quei fiduciari che raccolgono fondi di terzi, mentre ne sono esclusi i gestori di patrimoni che operano su conti bancari di clienti attraverso un mandato di amministrazione. Ciò significa che ne sono esclusi quasi tutti i fiduciari ticinesi.

Dieci anni fa, le Camere hanno approvato la legge federale contro il riciclaggio di denaro (LRD), la quale sottopone a sorveglianza tutti gli intermediari finanziari (banche, direzioni di fondi, istituti di assicurazione, poste, commercianti di valori mobiliari ecc.), nonché tutte le persone che a titolo professionale accettano o custodiscono valori di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli. In concreto fiduciari, avvocati ed intermediari in genere.

La legge, basata sul principio dell'autodisciplina, ha istituito una duplice forma di controllo (l'autorità federale e gli organismi di autodisciplina) ed ha pure delegato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni e per la sorveglianza.

L'apparizione sulla scena federale di una legge che sottopone gli intermediari finanziari ad autorizzazione può legittimamente far sorgere l'interrogativo a sapere se si giustifica ancora la legge cantonale sui fiduciari.

Per rispondere al quesito occorre premettere che la legge contro il riciclaggio non tocca le attività classiche dei commercialisti e degli immobiliari e limita la propria influenza ai doveri di diligenza degli intermediari finanziari.

Le due leggi, pur essendo entrambe di polizia nel senso che mirano a prevenire il diffondersi di reati finanziari, perseguono obiettivi completamente diversi.

La finalità della prima è circoscritta: vuole preservare il circuito finanziario dall'immissione di denaro di provenienza illecita. Si tratta di un tassello importante nel mosaico più grande della lotta contro la criminalità organizzata. La seconda mira a proteggere i clienti (gli investitori) dall'agire di operatori poco qualificati e poco scrupolosi e, sussidiariamente, mira a garantire l'affidabilità degli intermediari attraverso la selezione dell'accesso alla professione ed il controllo della loro attività.

Facendo astrazione dal limitato ambito della lotta contro il riciclaggio, molte attività finanziarie sfuggono ancora alla disciplina di leggi federali, tanto è vero che nel Messaggio del 17 giugno 1996 alle Camere il Consiglio federale indica a chiare lettere che la legge contro il riciclaggio non è una legge sui servizi finanziari.

Una legge federale sui servizi finanziari, che completerebbe il quadro giuridico costituito dalla legge sulle banche e le casse di risparmio, da quella sui fondi di investimento, da quella sulle borse ed il commercio di valori mobiliari e da quella contro il riciclaggio, è auspicata da voci autorevoli: Associazione Svizzera dei Banchieri, Associazione Svizzera dei Gestori di patrimoni, Swiss Commodities Futures and Options Association.

Il Consiglio federale, rispondendo in parte a queste sollecitazioni, il 1° febbraio 2006 ha licenziato il messaggio sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Questa legge non disciplina il settore della gestione patrimoniale indipendente ma tocca solo le banche, le assicurazioni, le borse valori e i fondi di investimento. Di conseguenza, il diritto cantonale mantiene la competenza di disciplinare, se lo reputa opportuno, le attività di gestione patrimoniale.

Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore una modifica rilevante delle legge federale sul mercato interno (LMI). Questa riforma persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato e di rafforzare la libertà individuale di esercitare una professione mediante la soppressione delle limitazioni cantonali e comunali all'accesso al mercato. In particolare, per raggiungere questo scopo la legge non mira ad armonizzare le norme di polizia del commercio cantonali e comunali, bensì a favorirne il riconoscimento reciproco.

Secondo il nuovo art. 2 cpv. 4 LMI chi esercita legittimamente, in virtù di un'autorizzazione rilasciata dal suo Cantone di domicilio o di sede, un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività, e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio; questo principio si applica anche in caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio. In virtù di questa norma, come è spiegato nel messaggio del Consiglio federale nelle pagine 428 e 429 (FF 2005 409), il principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo di origine si applica anche al domicilio. Di conseguenza, chi stabilisce il proprio domicilio professionale in un luogo al fine di esercitarvi un'attività può prevalersi delle prescrizioni del luogo del primo domicilio. Le categorie professionali che – data la natura della loro attività – devono stabilirsi nel luogo di prestazione beneficeranno quindi del libero accesso al mercato. Concretamente, questo significa che le persone interessate non saranno tenute a chiedere un'autorizzazione nel luogo di

destinazione per esercitarvi la loro attività. Potranno infatti esercitare tale attività in virtù dell'autorizzazione rilasciata nel luogo del primo domicilio. Si tratta di una soluzione appropriata, soprattutto in considerazione delle succursali.

Le restrizioni del libero accesso al mercato sono autorizzate entro i limiti previsti nell'art. 3 della Legge federale sul mercato interno. In quest'ambito, l'art. 3 cpv. 1 LMI prevede appunto, nella sua nuova formulazione, che agli offerenti esterni non può in linea di principio essere negato il libero accesso al mercato; le restrizioni devono di norma rivestire la forma di oneri e sono ammissibili soltanto se si applicano nella stessa misura agli offerenti locali, sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti, e sono conformi al principio di proporzionalità.

Inoltre, secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. d) LMI, le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità, fra l'altro, in particolare se l'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti. A questo riguardo, come è illustrato nel messaggio del Consiglio federale nelle pagine 430 e 431, il citato art. 3 cpv. 3 lett. d) LMI obbliga le autorità a esaminare la proporzionalità delle restrizioni tenendo conto anche dell'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo di origine. In virtù della disposizione proposta, in particolare, l'autorità del luogo di destinazione deve prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita dalla persona interessata nel luogo di origine a prescindere dall'esistenza di un certificato di capacità. In quest'ambito, può essere considerato sufficiente l'esercizio irreprensibile di un'attività professionale per tre anni consecutivi. Il riconoscimento dell'esperienza professionale assume un ruolo sia nei casi in cui nel Cantone d'origine non è richiesto alcun titolo, sia nei casi in cui in tale Cantone l'accesso al mercato è stato ottenuto con un titolo che non dà diritto al riconoscimento nel Cantone di destinazione.

L'entrata in vigore della modifica della Legge federale sul mercato interno implica, dal profilo giuridico, delle conseguenze per coloro che già esercitano la professione di fiduciario in un altro Cantone svizzero, e che intendono svolgere tale attività nel Cantone Ticino. Infatti, in tali casi il Cantone Ticino può essere tenuto ad ammettere all'esercizio della professione di fiduciario anche richiedenti sprovvisti di un titolo di studio riconosciuto ai sensi della legge cantonale, ma al beneficio di un'adeguata esperienza professionale precedentemente acquisita in un altro Cantone svizzero.

Tuttavia, siccome la Legge federale sul mercato interno disciplina soltanto l'accesso intercantonale al mercato e non l'accesso al mercato in quanto tale (primo accesso al mercato), la Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario continuerà ad essere applicata integralmente ai richiedenti (svizzeri e stranieri) che desiderano svolgere l'attività di fiduciario nel Cantone Ticino, senza aver mai esercitato in precedenza tale professione in un altro Cantone svizzero.

Poiché non sono molti i confederati che domandano l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario nel nostro Cantone, l'impatto della Legge federale sul mercato interno è limitato dal profilo pratico, cosicché si giustifica il mantenimento della legge cantonale.

In aggiunta alle ragioni giuridiche appena esposte, questo Consiglio di Stato ritiene che il mantenimento della legge cantonale si giustifichi anche per motivi economici e politici di ordine generale.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare al precedente punto 5 (Indicazioni statistiche), negli ultimi due decenni in Ticino il parabancario si è sviluppato secondo una tendenza molto più spinta rispetto agli altri rami d'attività, sia per quanto concerne il numero di aziende che di occupati. Non solo, ma oggi, in un momento congiunturale non molto felice, si constata che il rallentamento è più attenuato rispetto alla media, a dimostrazione che il settore si sta consolidando. Gli addetti ai lavori concordano nel

riconoscere che vi è stata anche una crescita qualitativa nei servizi offerti e che questa maggior professionalità si sta rivelando una solida garanzia di continuità per il futuro. Il principale motivo del successo delle attività fiduciarie è certamente legato all'elevata concentrazione di istituti bancari che indirettamente generano vari tipi di indotto, si pensi ad esempio alla gestione patrimoniale "personalizzata" ove la presenza di fiduciari è davvero considerevole, oppure alle diverse forme di consulenza: economica, legale, aziendale e fiscale richieste dalla massiccia presenza di persone giuridiche e di società di servizi. Ciò fa sì che l'attività del fiduciario è diventata una componente non più dissociabile dall'intero quadro economico cantonale, uno spazio di sostegno di cui la piazza finanziaria non può fare a meno, e che pertanto va disciplinato, come disciplinata è d'altronde l'attività delle banche, dei negozianti di valori mobiliari, degli avvocati, dei notai ecc.

Occorre comunque evidenziare come a questo sviluppo hanno concorso anche altri elementi. Pensiamo all'impegno costante dei fiduciari stessi, che singolarmente oppure attraverso le associazioni di categoria si sono prodigati in molteplici attività promozionali quali la formazione, l'aggiornamento, la divulgazione ecc. Ma pensiamo anche allo Stato che ha saputo garantire condizioni di sviluppo favorevoli: efficienza dei propri servizi generali, regolamentazione dell'accesso alla professione, vigilanza sull'attività degli operatori e repressione quando necessaria. Non si può pertanto negare come al raggiungimento di un risultato che rafforza il prestigio di uno dei rami più dinamici del terziario ticinese abbia contribuito una legge moderna basata su una forte concertazione tra vigilanza pubblica ed iniziativa privata.

In sintesi questo Consiglio è dell'opinione che la legge cantonale si giustifichi per il fatto che disciplina anche quegli ambiti professionali, nel settore parabancario in particolare, attualmente esenti da specifiche forme di sorveglianza. I motivi fondamentali in suo sostegno sono ancora gli stessi che ne hanno determinato l'adozione nel giugno del 1984. Essa è utile alla protezione degli investitori e degli utenti dei servizi fiduciari in generale, assicura maggiore trasparenza al settore, e preclude l'accesso al mercato a tutti quegli operatori che non offrono sufficiente garanzia di professionalità e di affidabilità. Inoltre dal profilo finanziario ha per lo Stato un'incidenza neutra.

## **8. Risposta ad atti parlamentari pendenti**

Con questo progetto di modifica della LFid viene dato parzialmente seguito anche al contenuto della mozione presentata il 9 ottobre 2000 dal deputato Werner Carobbio mirante al potenziamento dell'unità amministrativa addetta alla sorveglianza. Per contro, si rinuncia a fissare nella legge i requisiti minimi per accedere alla funzione di ispettore. Spetterà all'autorità che esamina le candidature selezionare il personale idoneo.

Il 24 settembre 2000 lo stesso deputato ha presentato un'iniziativa generica con la quale si chiede un inasprimento delle misure disciplinari nei confronti di alcune categorie di liberi professionisti tra cui i fiduciari. Nella seduta dell'8 ottobre 2003 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto del 24 settembre 2003 della Commissione della legislazione con l'invito a approfondire il tema. Il Consiglio di Stato ha preso atto della decisione parlamentare e ne ha tenuto conto nell'elaborazione del messaggio.

Riguardo all'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica il 7 ottobre 2002 dal deputato Gianluigi Piazzini con la quale si domanda che i mandati pubblici di consulenza e di gestione siano affidati solo ai fiduciari iscritti, lo scrivente Consiglio non reputa opportuno fissare nella legge il principio proposto in quell'atto. Ciò poiché, da un lato una

tale norma è superflua visto che un fiduciario senza autorizzazione non può esercitare quell'attività, dall'altro perché una limitazione di quel genere nell'ambito di incarichi affidati in materia di concordato, tutela, eccetera, sembra scontrarsi con il diritto federale.

## **II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

### **Art. 1 - Autorizzazione: principio**

Invariato.

L'aggettivo "professionale" designa un'attività remunerata, svolta in modo continuato e regolare, indipendentemente che lo sia a tempo pieno o parziale.

### **Art. 2 - Albo**

L'articolo viene completato per ancorare nella legge la possibilità di sospensione volontaria dall'albo.

Il precedente testo era al riguardo silente ma il Consiglio di vigilanza aveva riconosciuto legittime le richieste di coloro che, per un periodo di tempo determinato, intendevano rinunciare alla professione. L'aggiunta colma pertanto una lacuna che la prassi aveva già evidenziato e corretto.

Occorre rilevare che la sospensione volontaria non ha rilevanza su eventuali procedure disciplinari in corso.

Oltre alla pubblicazione annuale nel Foglio ufficiale, come pure quella periodica per le nuove persone autorizzate, l'autorità di vigilanza può rendere accessibile l'elenco completo degli iscritti anche in altre forme, in particolare tramite internet. Spetterà all'autorità di vigilanza emanare le disposizioni sulla pubblicazione, precisandone le modalità e i contenuti, in particolare indicando i dati da rendere accessibili (per esempio nome, cognome, genere di autorizzazione rilasciata, data dell'ottenimento e recapito del fiduciario). Al fiduciario che non desidera apparire in tali ulteriori elenchi è garantito il diritto di blocco ai sensi dell'art. 25a della legge sulla protezione dei dati personali.

### **Art. 3 - Fiduciario commercialista**

L'unica modifica consiste nell'estensione del campo di azione del commercialista all'amministrazione di navi e società marittime, attività che sembrano trovare in Ticino una terra molto attrattiva.

In precedenza, per colmare un vuoto giuridico, agli operatori di questo ramo era stata rilasciata l'autorizzazione di fiduciario finanziario, assimilando navi e società marittime al concetto generale di patrimonio. Di fatto però queste attività presentano affinità maggiori con quelle del fiduciario commercialista (tenuta dei conti, gestione generale, consulenza e rappresentanza fiscale ecc.) seppur applicate ad un campo molto specifico. La nuova collocazione sembra pertanto più logica e ragionevole.

### **Art. 4 - Fiduciario immobiliare**

Invariato.

## **Art. 5 - Fiduciario finanziario**

Al fiduciario finanziario competono di regola la consulenza e tutte le scelte relative agli indirizzi degli investimenti. È in pratica il responsabile della gestione di patrimoni e portafogli e di tutte le decisioni importanti che impegnano i valori dei clienti. Il suo ruolo è quello che la terminologia tecnica ricorrente definisce "Portfolio manager".

È qui opportuno ricordare che anche il fiduciario commercialista può amministrare patrimoni. Rispetto al finanziario, che è lo specialista in materia, la sua attività deve limitarsi agli aspetti amministrativi e contabili, mentre la gestione vera e propria deve essere demandata a specialisti, le banche, i gestori, i fondi ecc.

Siccome esistono attività finanziarie che per essere esercitate non richiedono la professionalità di un gestore di patrimoni (operazioni di cambio) oppure necessitano di una formazione assolutamente settoriale (brokerage), viene introdotta la facoltà di concedere autorizzazioni limitate.

La competenza per stabilire i criteri di accesso a queste professioni viene delegata all'autorità di vigilanza.

La norma si fonda sulla considerazione secondo cui soltanto l'esperienza acquisita nella gestione patrimoniale e nella consulenza finanziaria alla clientela, offre adeguate garanzie di professionalità per poter esercitare tutte le attività di competenza del fiduciario finanziario.

## **Art. 6 - Autorizzazione: condizioni**

Premesso che gli articoli 2 e 3 della vigente legge sono stati aggregati siccome inerenti alla stessa fattispecie e siccome la formulazione si era rivelata equivoca e di non facile applicazione, la lett. d) del cpv. 2 è stata modificata allo scopo di rendere imperativa, per le società anonime, l'esigenza di disporre di un fiduciario con responsabilità di gestione nel senso inteso dagli artt. 716 b e 717 CO.

Il capoverso 1 del vigente art. 3 è stato adattato alla giurisprudenza che ha relativizzato la portata dell'articolo riconoscendo in particolare che non l'uso del termine "fiduciario o simile" nello scopo dell'azienda costituisce una violazione della legge ma soltanto lo svolgimento effettivo di attività fiduciarie senza autorizzazione.

L'espressione "attività professionale principale" allo stesso capoverso, fonte di numerosi equivoci, viene semplificata con l'amputazione dell'aggettivo "principale". Assoggettate alla legge saranno pertanto le attività svolte a titolo professionale, a tempo pieno o parziale.

Questo accorgimento permette indirettamente, seppure a titolo eccezionale (vedi art. 6 cpv. 3) e quando lo giustifica il principio della proporzionalità, di legalizzare la posizione di quei fiduciari che si occupano di più di una società fiduciaria. Il suo scopo è però soprattutto di offrire la possibilità di sopravvivenza a piccole entità economiche che hanno valide ragioni per esistere. È naturalmente implicito, anche per evitare abusi, che ciò deve costituire l'eccezione, rimanendo valido il principio secondo il quale il fiduciario non può essere responsabile di più di una ditta.

Non potrebbe ad esempio essere tollerata la posizione di un fiduciario responsabile contemporaneamente di una fiduciaria che tiene la contabilità e di una che effettua le revisioni dei conti delle società amministrate dalla prima, poiché contraria ai principi deontologici ed al nuovo diritto societario.

Per quanto concerne la possibilità di disporre del diritto di firma individuale per l'azionista maggioritario è forse qui opportuno precisare che esso viene salvaguardato purché relativo ad attività non fiduciarie.

La lettera g) dell'art. 3 cpv. 1 attuale viene stralciata in quanto ritenuta inapplicabile, in particolare per quanto concerne le persone giuridiche. Sarà pertanto sufficiente che



all'interno di queste almeno una persona con diritto di firma e responsabilità direttive disponga dell'autorizzazione.

### **Art. 7 - Eccezioni**

La nuova formulazione vieta all'avvocato la possibilità di effettuare revisioni contabili. Ciò è dettato da ragioni di coerenza. Non potendo infatti tenere contabilità poiché la sua formazione professionale non è specifica a quel ramo, non si riesce a capire come potrebbe effettuare la revisione, attività che richiede una conoscenza approfondita della contabilità.

Gli è concessa la facoltà di amministrare immobili, un'attività basata in buona parte su conoscenze giuridiche, ad esempio in materia di contratti di locazione e di proprietà per piani. Può anche amministrare patrimoni ma non gestirli, nella stessa misura in cui lo possono fare i fiduciari commercialisti.

All'avvocato è pure preclusa la consulenza aziendale, la quale ai sensi di questa legge si riferisce agli aspetti economici, contabili, e finanziari di un'impresa. Gli è evidentemente consentita la consulenza aziendale a livello giuridico e fiscale.

Nell'ambito dell'esercizio delle attività che gli avvocati possono svolgere ai sensi della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, fanno stato le norme sulla vigilanza prevista dalla Legge sull'avvocatura.

Ovviamente è esente dall'obbligo di autorizzazione solo il tipo di attività fiduciaria che rientra nei compiti regolati dalle rispettive leggi. In altre parole, le persone al beneficio dell'eccezione per una determinata attività non sono dispensate dal domandare l'autorizzazione per esercitare la professione di fiduciario negli altri ambiti. Per esempio, i commercianti di valori mobiliari non possono esercitare la professione di fiduciario immobiliare perché quest'ultima attività non rientra nell'eccezione.

### **Art. 8 - Requisiti**

La lettera a) del vigente art. 8 cpv. 1, relativa al domicilio, è stata stralciata poiché incompatibile con la libertà economica sancita dall'art. 27 della Costituzione federale, e poiché contraria al principio della parità di trattamento tra svizzeri e cittadini dell'UE, sancita dagli accordi bilaterali.

Alla lett. c) cpv. 1 è stato aggiunto lo stato di fallimento, poiché gli attestati di carenza di beni possono essere emessi anche molto tempo dopo la dichiarazione di fallimento.

La modifica introdotta al secondo capoverso porta da 5 a 10 anni il periodo tra la crescita in giudicato di una condanna penale per reati contrari alla dignità professionale e la possibilità di ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione. L'esperienza ha mostrato che reati gravi vengono puniti con pene privative della libertà dell'ordine di diversi anni (Il Codice penale prevede un massimo di 10 anni per il reato di truffa e cinque per quello di amministrazione infedele). Il termine di cinque anni dalla condanna appare pertanto improprio poiché troppo vicino alla scadenza di espiazione della pena.

Non viene più ripresa la lettera a) del vigente art. 8 cpv. 2 poiché l'esperienza ha dimostrato che questa disposizione non ha mai assunto rilevanza pratica non essendoci normative analoghe in altri cantoni. Cade anche la lettera c) del secondo capoverso, inapplicabile poiché troppo generica nella formulazione. Infatti i reati con colpa grave cadono di regola in ambito penale e si applica quindi la lettera b) del primo capoverso.

Nel quarto capoverso viene introdotta la facoltà di sospendere l'esame di un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione quando nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale e fino all'emanazione del giudizio definitivo. Si conferisce così la base legale ad una prassi già consolidata. L'accorgimento ha anche lo scopo di evitare che l'autorità sia costretta a ricorrere alla sospensione provvisoria appena dopo aver rilasciato un'autorizzazione.

Cade infine l'art. 8a, sostituito dall'art. 28, di portata generale.

### **Art. 9 - Eccezione in assenza di titoli di studio**

Questo articolo dà la possibilità di accedere alla professione di fiduciario finanziario a coloro che sono sprovvisti dei titoli di studio ma che hanno maturato una lunga esperienza in banca nel campo della gestione patrimoniale e della consulenza agli investimenti. La validità nel tempo dell'autorizzazione è subordinata al conseguimento, entro quattro anni, di uno dei diplomi indicati dalla legge.

I requisiti sono tali per cui la norma risulta applicabile soltanto nei casi ove la formazione e la pratica acquisite in banca danno garanzie di una professionalità tale da giustificare il rilascio, seppur vincolato, dell'autorizzazione.

Quali concetti gerarchici di riferimento per delimitare le possibilità di accesso alla norma si potrà, nella prassi, far capo al grado di "procuratore" o di "membro dei quadri" siccome queste due categorie costituiscono i parametri terminologici più conosciuti in ambito bancario. Il richiedente dovrà parimenti aver operato, disponendo del diritto di firma e beneficiando di una sufficiente autonomia, nel campo usualmente denominato "private banking".

Per quanto attiene all'obbligo del conseguimento di un titolo di studio dopo l'autorizzazione, esso è determinato dalla volontà di dare un giusto rilievo alla formazione teorica, senza privilegiare in modo eccessivo i bancari rispetto alle altre categorie professionali. Non occorre infatti dimenticare che negli ultimi anni nel Cantone Ticino sono aumentate le offerte di studi superiori in ambito economico e finanziario, così che non appare irragionevole esigere il conseguimento di un diploma da parte di coloro che vogliono accedere alla professione di fiduciario finanziario.

Questa agevolazione per i bancari si giustifica in secondo luogo anche perché le due professioni - gestore/consulente in banca e gestore/consulente esterno - sono di fatto identiche e richiedono le stesse competenze tecniche, pur essendo disciplinate da quadri giuridici differenti: legge sulle banche la prima, legge sui fiduciari la seconda. La nuova norma, che riprende in parte il precedente art. 23a, ha lo scopo di evitare che il gestore che lascia la banca (da dipendente diventa indipendente) sia penalizzato nell'esercizio del proprio mestiere da ragioni formali (assenza di titoli di studio).

### **Art. 10 - Accertamento**

L'articolo è stato introdotto per conferire esplicita base legale all'accertamento circa l'obbligo di assoggettamento di una determinata attività alla legge.

Contro le decisioni relative all'accertamento viene data possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Art. 11 - Titoli di studio**

Il livello degli studi richiesti per diventare fiduciario, rimane di tipo accademico (licenza, bachelor o master) o comunque specialistico. Per quel che concerne gli studi in diritto, si

precisa che il relativo titolo di studio può essere riconosciuto qualora comporti esami anche nel settore del diritto civile, commerciale o fiscale.

Allo scopo di poter seguire l'evoluzione costante che contraddistingue il settore della formazione, viene conferita all'autorità di vigilanza la facoltà di riconoscere mediante regolamento, i nuovi titoli di studio svizzeri che dovessero essere introdotti in futuro.

Ricordiamo infine che già il precedente articolo 13 conferiva all'esecutivo la competenza per decidere sui titoli esteri, competenza che viene ora affidata all'autorità di vigilanza, alla quale spetta il compito di rilasciare le autorizzazioni.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio esteri si dovranno tenere presenti le norme dei trattati internazionali e degli accordi bilaterali con gli Stati dell'Unione europea.

## **Art. 12 - Tasse**

Viene confermato il prelievo di una tassa annuale di esercizio, in ossequio al principio di causalità e della compensazione dei vantaggi sancito dall'articolo 7 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986, introdotta con il secondo pacchetto di misure di risparmio. Rimane in vigore la tassa di autorizzazione. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di prelevare una tassa anche per le altre decisioni di sua competenza (per esempio, rifiuto o revoca dell'autorizzazione). Le tasse possono raggiungere, come finora, il limite massimo di fr. 1'000.--.

Il gettito annuale nel 2006 è stato di circa fr. 460'000.--.

Circa la legalità della tassa di esercizio, va precisato che il Tribunale federale, nella sua sentenza del 27 luglio 1999, ha respinto i ricorsi di diritto pubblico inoltrati contro di essa, confermando la dottrina e la precedente giurisprudenza, secondo le quali il prelievo di tributi causali sino a copertura dei costi sopportati dallo Stato non costituisce una restrizione della libertà di commercio e di industria.

Appare pertanto pacifico che la tassa annuale di esercizio è conforme alla Costituzione e non ha alcun effetto proibitivo.

La riscossione delle tasse soggiace all'esigenza di una base legale sufficiente. Vi è una base legale sufficiente quando una legge in senso formale (vale a dire un atto normativo emanato dal parlamento) indica la cerchia delle persone obbligate al pagamento della tassa, l'oggetto o la motivazione della tassa e l'ammontare - perlomeno nelle linee generali - della stessa (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. edizione, Zurigo 1993, n. 2096). È dunque necessario fissare nella legge perlomeno l'ammontare massimo della tassa. D'altronde, questa è la prassi adottata a livello cantonale nell'ambito della preparazione degli atti legislativi.

Pertanto, il Consiglio di Stato propone di mantenere nella legge l'importo massimo di fr. 1'000.--, così da concedere uno spazio di azione all'autorità che fissa e riscuote la tassa, visto che quell'autorità deve coprire i propri costi con quegli introiti.

## **Art. 13 - Doveri generali**

A seguito di una decisione del Tribunale amministrativo cantonale, che ha messo in evidenza l'inadeguatezza del quadro legislativo vigente in materia di norme deontologiche atte a reprimere pratiche commerciali lesive degli interessi della clientela, nell'articolo è stato integrato il contenuto dell'art. 10 del precedente Regolamento. In questo modo viene ancorata nella legge la competenza dell'autorità di vigilanza per emanare, dopo aver consultato le associazioni di categoria, direttive di natura deontologica e tariffaria.

Non deve suscitare meraviglia il fatto che gli usi commerciali che il fiduciario è tenuto ad osservare siano quelli vigenti nel Cantone Ticino. Lo scopo della limitazione è infatti quello

di meglio tutelare il cliente contro pratiche discutibili diffuse fuori Cantone o all'estero (ove non vige regolamentazione legale alcuna), che potrebbero essere adottate anche da qualche fiduciario operante sul nostro territorio.

In riferimento all'aspetto tariffario, si precisa che si intende conferire all'autorità di vigilanza la competenza per emanare indicatori tariffari massimi allo scopo di scongiurare gravi pregiudizi ai clienti (si pensi ad esempio agli abusi riscontrati nell'ambito delle commissioni per particolari intermediazioni finanziarie).

La lettera c precisa che gli averi dei clienti, oltre che essere gestiti in conti o depositi separati da quelli del fiduciario, lo devono essere anche tra di loro.

Questa aggiunta formalizza anch'essa una prassi consolidata e riconosciuta dalle associazioni di categoria, secondo la quale la gestione dei conti dei clienti deve essere effettuata in forma individuale affinché sia garantita in ogni momento la possibilità di verificare le operazioni effettuate dal gestore.

#### **Art. 14 - Doveri particolari nella gestione patrimoniale**

Sono gli obblighi cui è tenuto chi amministra o gestisce patrimoni di terzi. Si tratta di concetti conosciuti da tempo e ripresi dalla legislazione federale sulle banche e da quella sui commercianti di valori mobiliari.

Questo articolo, che coinvolge ambedue la parti in causa, si prefigge di rendere più trasparente e nello stesso tempo più coinvolgente il rapporto fiduciario.

L'informazione dovuta al cliente in relazione al tipo di investimento ed ai relativi rischi lo rende forzatamente consapevole e partecipa delle scelte del gestore, mentre dall'altro canto il dovere di lealtà e quello di diligenza imposti al gestore responsabilizzano maggiormente quest'ultimo nella sua attività.

#### **Art. 15 - Doveri di informazione**

I fiduciari sottostanno all'obbligo di informare l'autorità e di trasmetterle la documentazione richiesta per la vigilanza. La norma rappresenta una base legale più solida per l'obbligo che ora figura all'art. 12 cpv. 3 del regolamento. Il non ossequio degli ordini dell'autorità può condurre alla revoca dell'autorizzazione.

La norma ha una particolare importanza per il controllo dei fiduciari non domiciliati nel Cantone Ticino. Infatti, l'obbligo di informazione dell'art. 26 non può evidentemente imporre alle autorità giudiziarie e amministrative di altri Cantoni o di altri Stati l'obbligo di comunicare le circostanze rilevanti per la concessione o la revoca dell'autorizzazione. Per colmare questa lacuna, l'autorità di vigilanza potrà domandare ai fiduciari non domiciliati nel Cantone Ticino di fornire le informazioni e le attestazioni necessarie alla vigilanza e alla garanzia del rispetto dei requisiti.

Questa imposizione non mira dunque a svantaggiare o gravare con oneri supplementari i fiduciari domiciliati fuori dal Cantone Ticino.

#### **Art. 16 - Segreto professionale**

Finora il segreto professionale era menzionato, senza eccessivo rilievo, tra i doveri generali del fiduciario. Considerato però come per la clientela questa esigenza sia molto sentita, si è ritenuto ragionevole creare un articolo a sé stante. Si è ripreso il concetto valido per i banchieri ed i commercianti di valori mobiliari, fissandone i limiti e le conseguenze in caso di violazione.

## **Art. 17 - Revisione**

In ossequio al principio dell'autodisciplina viene introdotto l'obbligo per il revisore contabile di accertare il rispetto della legalità ai sensi della LFid.

Si tratta di una prassi ormai consolidata, conosciuta dalla Legge federale sulle banche, da quella sui fondi di investimento, da quella sui commercianti di valori mobiliari e ripresa anche dalla recente normativa antiriciclaggio.

Introducendo questo concetto si responsabilizza maggiormente il fiduciario, ma si rafforza anche la sorveglianza che diventa sistematica, cioè estesa a tutti, ed in corrispondenza di ogni esercizio contabile.

Il revisore deve essere iscritto all'albo dei fiduciari quale commercialista e deve avere l'indipendenza richiesta dall'art. 727c CO. Egli può cumulare la carica di revisore ai sensi della LFid, con quello di revisore ai sensi dell'art. 727 CO nonché ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Nei casi di infrazioni gravi il revisore è tenuto ad informare l'autorità di vigilanza.

## **Art. 18 - Autorità di vigilanza**

Gli aspetti organizzativi attinenti l'autorità di vigilanza sono già stati illustrati nella parte introduttiva del presente messaggio. L'articolo ne evidenzia le competenze, le modalità di nomina e la composizione.

L'inserimento del secondo capoverso permette di affidare la presidenza dell'organismo di vigilanza anche ad un ex magistrato.

Con ciò si pone rimedio alla difficoltà nel reperire magistrati disponibili ad assumere nuovi impegni e si armonizza la LFid con la Legge sulla professione di impresario costruttore e con la LAFE, le cui commissioni di controllo possono essere presiedute da ex magistrati.

L'indipendenza e l'autonomia dell'autorità di vigilanza vengono evidenziate e precisate in questo articolo; indipendenza dal Consiglio di Stato così come da ogni autorità amministrativa ed autonomia finanziaria. Di conseguenza, la responsabilità è affidata a un'autorità esterna al Consiglio di Stato.

Affinché questa autorità possa concretizzare le mansioni affidatele dalla legge, essa sarà dotata di un segretariato permanente. I rapporti tra l'autorità di vigilanza ed il Consiglio di Stato, concernenti i mezzi finanziari e gli obiettivi da raggiungere, saranno disciplinati da un'apposita convenzione di risorse.

In conseguenza dell'autonomia e dell'indipendenza accordate a questo organismo è stato introdotto l'obbligo di presentazione annuale di un rapporto di gestione al Consiglio di Stato. La concessione di un'ampia autonomia non impedisce il controllo della contabilità.

Di conseguenza, tale compito sarà affidato al Controllo cantonale delle finanze che fungerà da ufficio di revisione.

## **Art. 19 - Competenze dell'autorità di vigilanza**

Questo articolo ribadisce l'autonomia dell'autorità di vigilanza sottolineando che ogni tipo di spesa, incluse quelle per il personale, deve essere sopportato da quell'autorità. Le tasse e le multe che essa incasserà costituiranno le sue risorse.

Poiché essa è finanziariamente autonoma e indipendente dal Consiglio di Stato, il Cantone non deve essere chiamato a coprire eventuali perdite. Qualora risultino dei disavanzi, l'organo di sorveglianza dovrà porre immediatamente rimedio, riesaminando l'organizzazione, l'attività e l'importo degli emolumenti. La nuova legge concede l'autonomia sufficiente per fare ciò.

L'autonomia dell'autorità di vigilanza comporterà l'assunzione da parte sua della responsabilità sulla propria contabilità che sarà completamente separata da quella degli altri servizi dell'Amministrazione cantonale. La gestione completa della contabilità, compresi l'emissione delle fatture e il controllo degli incassi, spetterà all'Autorità di vigilanza che si assumerà i compiti previsti nella Legge sulla gestione finanziaria dello Stato.

L'autorità di vigilanza disporrà di un segretariato permanente organizzato e gestito autonomamente. Spetterà esclusivamente a quell'autorità valutare l'opportunità di assumere personale. I funzionari dell'autorità di vigilanza saranno tuttavia formalmente assunti dal Consiglio di Stato e ad essi si applicherà la legislazione vigente per il personale dello Stato. Di conseguenza, quei funzionari saranno equiparati agli altri funzionari dello Stato. La differenza risiederà nel fatto che la valutazione della necessità di assumere personale sarà di esclusiva competenza dell'autorità di vigilanza e la decisione formale di assunzione del Consiglio di Stato sarà in sostanza semplicemente una sorta di ratifica. Poiché i costi per i dipendenti dell'autorità di vigilanza non gravano sui conti dello Stato ma sono finanziati dagli introiti dell'autorità di vigilanza, essi non verranno conteggiati nei posti permanenti autorizzati determinanti per la riduzione del personale.

Rispetto alla situazione precedente, l'autorità di vigilanza potrà far capo a periti esterni ed avrà la competenza per esigere partecipazioni finanziarie a copertura dei relativi costi (vedi art. 21 cpv. 4).

L'autorità di vigilanza potrà conferire mandati a privati per lo svolgimento di lavori straordinari o specifici di durata limitata; essa potrà assumere funzionari come anche personale ausiliario, in conformità con la legislazione applicabile per i dipendenti statali (LORD).

#### **Art. 20 - Revoca**

Viene completato per rendere maggiormente esplicito il precedente art. 20 cpv. 3 nel senso che l'autorità di vigilanza verifica se sono nuovamente dati i presupposti per il rilascio di una nuova autorizzazione dopo la revoca.

#### **Art. 21 - Misure disciplinari**

L'onere pecuniario, allo scopo di rendere maggiormente incisiva la misura disciplinare, viene portato a fr. 20'000.-.

Il termine "Procura pubblica" viene sostituito con "Ministero pubblico".

#### **Art. 22 - Procedimento disciplinare**

Cade il vigente art. 18 cpv. 3 sostituito dall'art. 28 di portata generale.

#### **Art. 23 - Esercizio abusivo**

Come già evidenziato in precedenza la giurisprudenza ha stabilito che l'uso del termine "fiduciario o simile" nella ragione sociale e nella designazione dello scopo dell'azienda non costituisce reato. L'articolo vi si adegua.

Il cpv. 4 viene modificato nel senso che la decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale quando lo esige la salvaguardia di interessi preponderanti per il pubblico.

Con un intento fortemente dissuasivo la multa per coloro che esercitano senza autorizzazione è stata portata nei casi gravi fino ad un massimo di fr. 200'000.--, nei casi semplici è stata aumentata a fr. 50'000.-- in presenza di un'infrazione intenzionale e a fr. 20'000.-- se vi è negligenza.

I proventi di attività illecite sono soggetti a confisca.

Il 2 aprile 2003 la Pretura penale ha emesso una sentenza significativa, confermata il 30 luglio 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello, nell'ambito dell'esercizio abusivo di fiduciario operante dall'estero. Secondo le autorità giudiziarie per determinare se l'esercizio abusivo configura un caso grave, oltre all'aspetto soggettivo è rilevante anche quello oggettivo, compresa l'entità delle somme coinvolte. Per contro, non è necessario che il cliente abbia subito un danno.

Di conseguenza, il campo di applicazione territoriale della legge si estende a tutti i casi di attività svolta nel Cantone, anche in modo non continuo ma intercalato nel tempo, e indipendentemente dal domicilio del gestore patrimoniale e dall'esistenza di uffici propri in Ticino.

#### **Art. 24 - Sospensione cautelare**

Deriva dal vigente art. 18. Il primo paragrafo è stato amputato del dispositivo "ove comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare non potrà essere evitato" poiché inapplicabile. Infatti, siccome tali "circostanze" sono conosciute soltanto a procedimento penale concluso, l'autorità di vigilanza si troverebbe a dover anticipare il giudizio dell'autorità penale, ciò che sembra improponibile.

Inoltre dopo la sentenza di condanna la sospensione provvisoria non avrebbe più senso poiché tardiva.

Contro la decisione di sospensione cautelare viene introdotta la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### **Art. 25 - Provvedimenti interdettivi**

Corrisponde al vigente art. 20a, sostanzialmente invariato. I provvedimenti interdettivi consentono all'autorità di vigilanza di reprimere in modo coercitivo gli abusi originati da persone fisiche e giuridiche.

Siccome in alcuni casi queste decisioni comportano anche l'esigenza di tutelare gli interessi del pubblico, è senz'altro giustificata la possibilità di pubblicarle nel Foglio ufficiale.

#### **Art. 26 - Obbligo di informazione**

Viene introdotto l'obbligo, per gli uffici esecuzioni e fallimenti, di segnalare l'apertura di fallimenti e l'emissione di attestati di carenza di beni nei confronti di fiduciari autorizzati poiché nel verificarsi tale circostanza scatterebbe la procedura di revoca dell'autorizzazione per mancanza di uno dei requisiti posti all'art. 8.

E' pure previsto l'obbligo, per le autorità giudiziarie ed amministrative (come ad esempio quelle penali, quelle fiscali o del registro di commercio), di segnalare al dipartimento competente le circostanze che possono giustificare il sospetto di esercizio abusivo della professione.

## **Art. 27 - Mezzi di indagine**

Questo articolo enuncia, per ragioni di chiarezza, i mezzi di indagine ai quali possono ricorrere le autorità competenti nei procedimenti previsti dalla legge. Si tratta di mezzi di indagine indispensabili sia nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione, sia in quello della vigilanza.

## **Art. 28 - Ricorso**

Contro tutte le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Rispetto al testo precedente sono state ampliate le possibilità ricorsuali a maggior tutela dei diritti del cittadino. Si ritiene così di aver reso la legge compatibile con l'art. 29a della Costituzione federale e con l'art. 6 CEDU.

Possono pertanto essere impugnate anche le decisioni relative alla sospensione cautelare, alla sospensione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione ed all'accertamento. Quest'ultima possibilità è riservata al solo destinatario della decisione.

È qui opportuno precisare che può essere impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche il rifiuto di concedere al medesimo richiedente la facoltà di essere responsabile contemporaneamente di più di una persona giuridica (art. 6 cpv. 3).

Le decisioni in materia contravvenzionale pronunciate dall'autorità di vigilanza, ossia le multe inflitte per esercizio abusivo della professione di fiduciario ai sensi dell'art. 23, possono invece essere impuginate dinanzi alla Pretura penale.

## **Art. 29 - Norma transitoria**

La norma indica che la nuova legge non ha effetto retroattivo sui procedimenti pendenti, a meno che essa non sia più favorevole all'interessato.

Resta sottinteso che per le infrazioni contravvenzionali o disciplinari commesse sotto la precedente legge, si applica quest'ultima in base a un principio generale del diritto, anche nel caso in cui le stesse vengono scoperte e perseguite dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Infatti, non sarebbe ammissibile applicare le nuove multe, molto più elevate, a infrazioni commesse in precedenza.

Tutte le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge verranno deferite all'autorità di vigilanza che da quel momento sarà l'unico organo competente dell'applicazione della legge. Ai fiduciari è concesso un anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni che comportano alcune novità importanti, come l'obbligo di designare un revisore indipendente.

L'autorizzazione rilasciata sulla base della legislazione anteriore rimane valida, con la nuova legge, a meno che non sopraggiungano nuovi motivi di revoca.

Con particolare riferimento alla gestione e all'amministrazione di navi e di società marittime, chi ha ottenuto un'autorizzazione sulla base della legge precedente potrà continuare l'attività senza dover richiedere una riclassificazione dell'autorizzazione e non sarà quindi necessario sostituire quella di fiduciario finanziario con quella di fiduciario commercialista.



### **III. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE**

Come è già stato indicato in precedenza, la revisione della legge conferma la tassa d'esercizio a carico del fiduciario, intesa a coprire gli oneri amministrativi sopportati dallo Stato, il cui introito annuo è oggi quantificabile attorno ai 460'000.-- fr.

Essa introduce inoltre il principio dell'autonomia finanziaria dell'autorità tenuta ad applicare la legge, che si traduce in autofinanziamento senza alcun onere a carico dell'ente pubblico.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio delle professioni di fiduciario**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 marzo 2007 n. 5896 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **CAPITOLO I - PRINCIPIO**

##### **Art. 1**

###### **Autorizzazione**

<sup>1</sup>Le attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione.

<sup>2</sup>L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale.

##### **Art. 2**

###### **Albo**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale; essa può stabilire ulteriori forme di pubblicazione, riservata la legge sulla protezione dei dati personali.

<sup>2</sup>Il fiduciario che, per un periodo di tempo determinato, intende rinunciare all'esercizio della professione, può chiedere all'autorità di vigilanza la sospensione volontaria dall'albo.

<sup>3</sup>La sospensione non ha alcun effetto riguardo a procedimenti disciplinari pendenti o alla facoltà di applicare le relative sanzioni.

<sup>4</sup>La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale.

## CAPITOLO II - CATEGORIE DI FIDUCIARI

### Art. 3

#### Fiduciario commercialista

È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) tenuta dei libri contabili;
- b) revisione dei libri contabili;
- c) consulenza e rappresentanza fiscale;
- d) consulenza e rappresentanza dei creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della legge sulle esecuzioni e fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie;
- e) amministrazione di immobili e società immobiliari;
- f) costituzione, amministrazione e gestione di società a titolo fiduciario;
- g) intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario;
- h) consulenza aziendale;
- i) gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- j) amministrazione di patrimoni esclusa la gestione.

### Art. 4

#### Fiduciario immobiliare

È considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero;
- b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;
- c) locazione di stabili e appartamenti;
- d) amministrazione di immobili e di società immobiliari;
- e) consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

### Art. 5

#### Fiduciario finanziario

<sup>1</sup>È considerato fiduciario finanziario chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) consulenza negli investimenti;
- b) gestione e amministrazione di patrimoni e di portafogli;
- c) intermediazione, amministrazione e commercio di titoli, valori e quote di proprietà;
- d) intermediazione di investimenti a termine segnatamente attraverso le borse merci;
- e) operazioni di cambio eseguite a titolo principale;
- f) intermediazione e raccolta di fondi per investimenti.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza può rilasciare autorizzazioni limitate, segnatamente per le attività di brokerage e di cambio; essa disciplina i dettagli nel regolamento.

## CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONE

### Art. 6

#### Autorizzazione

<sup>1</sup>Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla presente legge se al loro interno opera almeno un fiduciario autorizzato; egli deve svolgere l'attività professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio.

<sup>2</sup>Devono essere ricoperti da un fiduciario i seguenti ruoli:

- a) ditta individuale: il titolare;
- b) società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) società in accomandita: i soci illimitatamente responsabili;
- d) società anonima: almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione;
- e) società a garanzia limitata: almeno un gerente;
- f) succursale, agenzia, rappresentanza o simile: il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante.

<sup>3</sup>Il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza.

<sup>4</sup>In caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere titolare dell'autorizzazione.

### Art. 7

#### Eccezioni

Non soggiacciono alla presente legge:

- a) collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti;
- b) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti di fondi d'investimento, alla legge federale sui fondi d'investimento, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- c) commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse ed il commercio di valori mobiliari, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- d) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese riconosciute come ufficio di revisione per le banche, i fondi d'investimento, o le casse di compensazione AVS, per l'attività svolta nell'ambito delle leggi rispettive;
- e) avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio ai sensi della legge sull'avvocatura, limitatamente alle attività elencate all'art. 3 lettere c), d), e), h).

## **Art. 8**

### **Requisiti**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione all'istante che adempie i seguenti requisiti:

- a) ha l'esercizio dei diritti civili;
- b) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- c) non si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;
- d) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto ed ha compiuto un periodo di due anni di pratica in Svizzera nel rispettivo ramo;
- e) dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

<sup>3</sup>Il capoverso precedente si applica per analogia nel caso di condanne subite all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza ha la facoltà di sospendere l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, se nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

## **Art. 9**

### **Eccezione in assenza di titolo di studio**

<sup>1</sup>In assenza di titoli di studio riconosciuti, l'autorizzazione per l'attività di fiduciario finanziario può essere rilasciata al richiedente che nei dieci anni precedenti la richiesta ha operato senza interruzione, con diritto di firma iscritto nel Registro di commercio, in una banca soggetta alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio a condizione che abbia svolto l'attività di gestore patrimoniale o consulente agli investimenti.

<sup>2</sup>L'istanza deve essere inoltrata entro sei mesi dalla cessazione dell'attività bancaria.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è revocata se l'interessato, entro il termine di quattro anni, non consegue uno dei titoli di studio riconosciuti dalla legge.

## **Art. 10**

### **Accertamento**

L'autorità di vigilanza può accertare, nei casi dubbi, se una determinata attività professionale soggiace alla presente legge.

## **Art. 11**

### **Titoli di studio**

<sup>1</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario commercialista:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciata da un'università svizzera;

- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
- d) l'attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario.

<sup>2</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario immobiliare:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciata da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) il diploma federale di fiduciario immobiliare;
- d) l'attestato professionale federale di amministratore di immobili;
- e) i diplomi federali di esperto contabile, di esperto fiscale, di esperto fiduciario e di esperto in contabilità e controlling;
- f) l'attestato professionale in finanza e contabilità o di fiduciario;
- g) l'iscrizione all'albo OTIA o al registro svizzero degli ingegneri e degli architetti (REG) nella parte architettura.

<sup>3</sup>Sono titoli di studio riconosciuti per l'autorizzazione di fiduciario finanziario:

- a) la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali rilasciata da un'università svizzera;
- b) il diploma di economista aziendale rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP);
- c) il diploma federale di analista finanziario ed amministratore di patrimoni;
- d) il diploma federale d'esperto di finanza e investimenti per consulenti finanziari;
- e) il certified international investments analyst (certificato di analista in investimenti internazionali CIIA);
- f) il diploma federale in economia bancaria e financial planning (pianificazione finanziaria).

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza può riconoscere titoli di studio svizzeri introdotti dopo l'entrata in vigore della legge e che garantiscono un'adeguata formazione professionale.

<sup>5</sup>L'autorità di vigilanza decide il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero che adempiono gli stessi requisiti di quelli svizzeri.

## **Art. 12**

### **Tasse**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza stabilisce la tassa per il rilascio dell'autorizzazione e la tassa annuale di esercizio; essa può prelevare una tassa anche per le altre decisioni di sua competenza.

<sup>2</sup>Le tasse possono raggiungere singolarmente l'importo massimo di fr. 1'000.--.

## CAPITOLO IV - DOVERI DEL FIDUCIARIO, VIGILANZA E MISURE

### Art. 13

#### Doveri generali

Il fiduciario è tenuto ai seguenti doveri:

- a) deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono;
- b) deve osservare le direttive e le indicazioni tariffarie emanate dall'autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino;
- c) deve gestire gli averi ed i valori appartenenti ai clienti in conti o depositi separati tra di loro e dai suoi personali;
- d) deve tenere le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini pattuiti.

### Art. 14

#### Doveri particolari nella gestione patrimoniale

Chi gestisce patrimoni è tenuto ai seguenti doveri:

- a) dovere di informazione: in particolare deve informare il cliente sui rischi inerenti al genere di investimento proposto.  
Per gli investimenti collettivi ne deve ottenere il consenso scritto;
- b) dovere di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini del cliente;
- c) dovere di lealtà: in particolare deve evitare che il suo cliente venga lesa da conflitti di interesse;
- d) dovere di rendiconto: in particolare deve informare regolarmente il cliente sullo stato degli investimenti e dei beni in gestione.

### Art. 15

#### Doveri di informazione

<sup>1</sup>Il fiduciario è tenuto a fornire all'autorità di vigilanza, in modo completo e veritiero, ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria per la vigilanza.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza, sentito l'interessato, può revocare l'autorizzazione nel caso non siano fornite le informazioni e la documentazione richiesta.

### Art. 16

#### Segreto professionale

<sup>1</sup>Il fiduciario che rivela un segreto di cui ha avuto conoscenza nella sua funzione è punito dall'autorità di vigilanza con la multa fino a fr. 50'000.--.

<sup>2</sup>La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'attività.

<sup>3</sup>Restano riservate le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità oppure di testimoniare in giudizio.

## **Art. 17**

### **Revisione**

<sup>1</sup>Il fiduciario è tenuto a disporre di un revisore indipendente iscritto all'albo dei fiduciari, il quale certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup>Copia del rapporto di revisione deve essere trasmesso all'autorità di vigilanza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.

<sup>3</sup>Il revisore che viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'autorità di vigilanza.

## **Art. 18**

### **Autorità di vigilanza**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, avuto riguardo di un'equa rappresentanza delle categorie professionali interessate, nomina per un periodo di 4 anni l'autorità di vigilanza, composta di 5 membri e 3 supplenti, e ne designa il presidente ed il vicepresidente; il presidente dell'autorità di vigilanza è un magistrato, oppure un ex magistrato, dell'ordine giudiziario.

<sup>2</sup>All'autorità di vigilanza compete autonomamente la sorveglianza dell'attività dei fiduciari; essa vigila sull'osservanza della legge e può compiere ispezioni.

<sup>3</sup>Nelle sue decisioni l'autorità di vigilanza non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio di Stato; essa è indipendente da ogni autorità amministrativa.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza presenta ogni anno un rapporto di gestione al Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>Il Controllo cantonale delle finanze funge da ufficio di revisione e svolge la revisione annuale dei conti.

<sup>6</sup>I rapporti tra l'autorità di vigilanza ed il Consiglio di Stato sono disciplinati da una convenzione di risorse.

## **Art. 19**

### **Organizzazione dell'autorità di vigilanza**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza è autonoma nella gestione delle proprie risorse finanziarie, costituite dagli introiti delle tasse e delle multe, con le quali copre le proprie spese ordinarie e straordinarie.

<sup>2</sup>Essa dispone di un segretariato permanente.

<sup>3</sup>L'autorità di vigilanza assume per il tramite del Consiglio di Stato il personale del segretariato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legislazione applicabile al personale dello Stato.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione; esso deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

<sup>5</sup>L'autorità di vigilanza può far capo a periti esterni.



## **Art. 20**

### **Revoca**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza revoca il diritto di esercitare la professione se il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup>Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

<sup>3</sup>La revoca è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Venuto a cadere il motivo di revoca, l'autorità di vigilanza può rilasciare una nuova autorizzazione se sono adempiuti tutti gli altri requisiti.

## **Art. 21**

### **Misure disciplinari**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le misure disciplinari seguenti:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 20'000.--;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno.

<sup>2</sup>La multa e la sospensione possono essere cumulate.

<sup>3</sup>La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Le spese del procedimento disciplinare e quelle derivanti da perizie possono essere addossate al fiduciario cui vengono inflitte sanzioni disciplinari.

<sup>5</sup>Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

## **Art. 22**

### **Procedimento disciplinare**

<sup>1</sup>Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>2</sup>All'interessato dev'essere data la facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

<sup>3</sup>Al denunciante è trasmessa copia del dispositivo, egli non è tuttavia legittimato ad impugnare il giudizio dell'autorità di vigilanza.

## **Art. 23**

### **Esercizio abusivo**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50'000.-- chi, senza essere iscritto nell'albo delle professioni fiduciarie, esercita l'attività di fiduciario.

<sup>2</sup>Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20'000.--.

<sup>3</sup>In casi gravi o di recidiva, la pena è la multa fino a fr. 200'000.--; gli atti sono trasmessi d'ufficio al Ministero pubblico.

<sup>4</sup>La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>5</sup>I profitti conseguiti con l'esercizio abusivo della professione sono confiscati dall'autorità competente ed incamerati dallo Stato.

#### **Art. 24**

##### **Sospensione cautelare**

<sup>1</sup>Se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento per la revoca dell'autorizzazione, l'autorità di vigilanza può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza può prendere anche altre misure provvisionali a tutela degli interessi dei clienti.

<sup>3</sup>La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

<sup>4</sup>Il Ministero pubblico comunica d'ufficio all'autorità di vigilanza l'apertura di un procedimento penale contro un fiduciario.

#### **Art. 25**

##### **Provvedimenti interdettivi**

<sup>1</sup>In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, l'autorità di vigilanza ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la cessazione dell'attività fiduciaria.

<sup>2</sup>È applicabile l'art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>3</sup>La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale.

### **CAPITOLO V - INFORMAZIONE E INDAGINE**

#### **Art. 26**

##### **Obbligo di informazione**

<sup>1</sup>Le autorità giudiziarie e amministrative informano l'autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell'autorizzazione, come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio abusivo, e le trasmettono i relativi atti; in particolare, esse comunicano le decisioni di condanna a pene privative della libertà per infrazioni di carattere penale pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all'estero.

<sup>2</sup>Gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l'autorità di vigilanza riguardo agli attestati di carenza beni oppure ai fallimenti a carico di un fiduciario.

#### **Art. 27**

##### **Mezzi di indagine**

Nei procedimenti relativi a:

- a) rilascio dell'autorizzazione;
- b) sospensione cautelare;
- c) revoca dell'autorizzazione;
- d) accertamento dell'attività;
- e) misure disciplinari;
- f) misure contravvenzionali,

l'autorità di vigilanza può avvalersi, oltre che dei mezzi di prova previsti dalla Legge di procedura per le cause amministrative, anche delle facoltà di eseguire d'ufficio ispezioni e di chiedere agli uffici giudiziari e amministrativi e agli interessati i documenti e le informazioni necessarie.

### **CAPITOLO VI - RIMEDI GIURIDICI**

#### **Art. 28**

##### **Ricorso**

Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni; sono fatte salve le decisioni in materia contravvenzionale pronunciate dall'autorità di vigilanza, le quali possono essere impugnate, entro quindici giorni, dinanzi alla Pretura penale.

### **CAPITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 29**

##### **Norma transitoria**

<sup>1</sup>Per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova legge soltanto se essa è più favorevole all'interessato.

<sup>2</sup>I procedimenti pendenti davanti al Consiglio di Stato o alle autorità subordinate al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono deferite all'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup>I fiduciari devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

#### **Art. 30**

##### **Abrogazione**

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 è abrogata.

#### **Art. 31**

##### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.